



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00714/2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

al R.G. ricorsi n. 64/2015, presentato, in data 15 settembre 2015, dalla società SEF Torres 1903 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Dipartimento Interregionale LND, la Procura Generale dello Sport del CONI, la Procura Federale FIGC e la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 68/2015, presentato, in data 23 settembre 2015, dal sig. Domenico Capitani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la Procura Generale dello Sport del CONI e la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 74/2015, presentato, in data 7 ottobre 2015, dal sig. Giuseppe Sampino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale c/o Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI, nonché nei confronti della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 79/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dalla società L'Aquila Calcio 1927 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.;

tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 020/CFA del 9 settembre 2015;

DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

Dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e dai sigg.ri Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.

Respinge il ricorso della società L'Aquila. Compensa le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 ottobre 2015.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

I RELATORI
F.to Mario Sanino
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 27 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face